



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  
DIPARTIMENTO GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE  
SETTORE XIII**

**NORMATIVA PENSIONISTICA**

**GUIDA PER I DIPENDENTI  
DELL'UNIVERSITA'**

**3<sup>^</sup> Edizione 2008**

**Aggiornata con:**

**Legge n. 247 del 24.12.2007  
D.l. 112/2008 convertito in Legge 133/2008**

*a cura di:*

*Claudio Marcenaro, Maria Delfino, Denise Santella  
(Università degli Studi di Genova)*

Premessa	pag. 3
Introduzione	pag. 4
RISCATTI E RICONGIUNZIONI	pag. 6
PENSIONE DI ANZIANITA'	pag. 9
PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO	pag. 11
PENSIONE PER LIMITI DI ETA'	pag. 12
PENSIONE INDIRETTA	pag. 15
PENSIONE DI INABILITA'	pag. 17
DISPENSA DAL SERVIZIO PER INFERMITA'	pag. 17
CAUSA SERVIZIO EQUO INDENNIZZO	pag. 18
PENSIONE PRIVILEGIATA	pag. 18
INDENNITA' DI BUONUSCITA	pag. 19
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)	pag. 22
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	pag. 24
NOVITA' PREVIDENZIALI DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 n.133	pag. 27

## *Premessa*

La rete Internet e' diventata ormai il mezzo irrinunciabile per diffondere più rapidamente e capillarmente possibile informazioni ad utenti che, in numero sempre maggiore, consultano il Web.

La presente Guida si propone di offrire sia al personale docente che a quello non docente dell'Ateneo Genovese la possibilità di accedere direttamente a quel complesso di disposizioni che regolano la più recente normativa in materia di previdenza dei dipendenti pubblici universitari.

La Guida e' stata redatta in modo semplice e sintetico ma, nel contempo, esauriente ricorrendo a schemi e tabelle attraverso i quali ogni utente potrà individuare le informazioni applicabili alla propria carriera di appartenenza. Prossimamente verranno inseriti nuovi modelli di istanze che potranno essere "scaricate" direttamente dagli interessati.

La Guida non intende certo sostituirsi al rapporto diretto ed irrinunciabile con i componenti del Settore V che restano sempre a disposizione dei dipendenti presso la sede del Rettorato, via Balbi, 5- IV piano.

Considerata la complessità della materia trattata, gli autori si sono suddivisi l'istruzione e la redazione della normativa oggetto della Guida ed, in particolare, Claudio Marcenaro si e' occupato della parte relativa all'introduzione, pensione di anzianità, pensione di vecchiaia, causa di servizio, Denise Santella si e' occupata della pensione di inabilità, pensione privilegiata, pensione indiretta, dispensa dal servizio per infermità e valutazione dei servizi pre-ruolo e novità previdenziali introdotti dalla legge 6.08.2008, n. 133 e Maria Delfino si è occupata dell'indennità di buonuscita, trattamento di fine rapporto e previdenza complementare.

*Claudio Marcenaro*

*Denise Santella*

*Maria Delfino*

# INTRODUZIONE

## EVOLUZIONE LEGISLATIVA IN MATERIA PENSIONISTICA.

Con l'emanazione del D.L.vo 503/92 la legislazione pensionistica ha iniziato a subire notevoli e sostanziali cambiamenti dopo che per decenni era rimasta ancorata alle disposizioni contenute nel D.P.R. 1092/73 ed alle minime modifiche apportate dalle leggi 177/76, 312/80 e n. 79/83.

Tra le novità introdotte dal citato decreto legislativo si rilevava che coloro i quali non avevano maturato il requisito prescritto per la pensione di anzianità alla data del 31.12.92 erano penalizzati da una maggiore permanenza in servizio per ottenere il trattamento di quiescenza.

Veniva altresì introdotto il doppio sistema di calcolo della pensione e precisamente:

- ultimo stipendio applicato alle anzianità maturate antecedentemente all'1.1.93 (quota A);
- media delle retribuzioni rivalutate sulla base degli indici ISTAT applicata alle anzianità maturate dall'1.1.93 alla data di cessazione (quota B);
- tetto pensionabile sulla quota B.

Successivamente, la legge 537/87 ha introdotto dei coefficienti di riduzione ai trattamenti di anzianità liquidati con un'anzianità di servizio inferiore a 35 anni.

La legge 724/94 disponeva che l'indennità integrativa speciale fosse conglobata nel calcolo della base pensionabile contrariamente a quanto disposto dalla legge 324/59 e successive integrazioni e modificazioni le quali prevedevano l'attribuzione dell'indennità di cui sopra, se spettante, separata rispetto al calcolo della base pensionabile.

Con l'approvazione della legge 335/95 è stato introdotto il metodo contributivo pertanto si potevano verificare tre casi:

- anzianità di servizio all'1.1.96 superiore a 18 anni calcolo con il sistema retributivo (metodo preesistente);
- anzianità di servizio inferiore a 18 anni alla data di cui sopra; sistema pro-rata (calcolo retributivo per le anzianità maturate anteriormente all'1.1.96 e contributivo per le anzianità maturate dopo);
- assunti dopo il 1.1.96 solo calcolo contributivo.

La citata legge prevedeva, altresì, che le donne potessero essere collocate, a domanda, in pensione di vecchiaia, nel rispetto dei limiti contributivi al compimento dei 60 anni d'età.

Inoltre, la citata normativa introduceva, per coloro i quali cessano dal servizio senza i requisiti pensionistici, in alternativa alla costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S., la possibilità, a determinate condizioni, di proseguire volontariamente il versamento dei contributi presso l'I.N.P.D.A.P.

La predetta legge ha, inoltre, introdotto la pensione di inabilità che si affianca alla già esistente pensione di privilegio legata alla sussistenza della causa di servizio ed alla pensione erogata per dispensa dal servizio per infermità.

Con l'approvazione della legge 449/97 sono state introdotte altre novità tra le quali, di seguito, indico le più rilevanti:

- la pensione di anzianità è stata vincolata al raggiungimento del limite minimo di servizio pari a 35 anni collegata all'età anagrafica che si sviluppa nel periodo 1998 – 2008 tra i 53 ed il 57

oppure in alternativa in assenza dell'età anagrafica un'anzianità di servizio maturata nel periodo sopracitato tra i 36 ed i 40;

- l'arrotondamento per il quale in precedenza si effettuava ad anno intero con la normativa suindicata dall'1.1.98 subisce una contrazione e si calcola a mese intero;
- l'applicazione del tetto pensionabile subisce un cambiamento mentre rimane invariato per le anzianità maturate dall'1.1.93 al 31.12.97 a partire dall'1.1.98 è stato stabilito un sistema basato su scaglioni di reddito pensionabile.

La legge 247 del 24.12.2007 introduce per le pensioni di anzianità nuovi requisiti ed il sistema delle quote (somma età + anzianità contributiva) a partire dall'1.7.2009, collegate a nuove finestre per l'accesso al pensionamento.

Inoltre vengono introdotte le finestre anche per le pensioni per limiti di servizio e per limiti di età.

Il D.L. n. 112 del 25.6.2008, convertito in legge n. 133 del 6.8.2008, introduce l'istituto dell'esonero e la facoltà da parte dell'Amministrazione universitaria di risolvere il rapporto di lavoro per coloro i quali abbiano raggiunto i 40 anni di servizio, ad esclusione dei Professori universitari.

Inoltre modifica l'applicazione del biennio di proroga del servizio in base all'art. 16 del Decreto l.vo 503/92.

Claudio MARCENARO

**VALUTAZIONE SERVIZI PRE-RUOLO AI FINI DELLA PENSIONE E DELLA  
LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA**

<b>Tipo servizio</b>	<b>Onere a carico dipendente ai fini della pensione</b>	<b>Onere a carico dipendente ai fini della buonuscita</b>
Servizi non di ruolo prestati presso lo Stato od altri Enti Pubblici	SENZA ONERE se coperti da contribuzione CON ONERE in mancanza di parziale o totale copertura assicurativa	CON ONERE
Servizio militare	SENZA ONERE	SENZA ONERE se in corso o successivo al 30.01.1987 CON ONERE nel caso contrario
Servizio prestato con iscrizione all'INPDAP ex CPS o CPDEL	SENZA ONERE	SENZA ONERE se il servizio è superiore ad un anno CON ONERE se inferiore
Servizi di ruolo prestati presso lo Stato	SENZA ONERE	SENZA ONERE se il servizio è superiore ad un anno CON ONERE se inferiore
Diploma di laurea	CON ONERE	CON ONERE
Diploma universitario	CON ONERE	CON ONERE
Diploma di dottorato di ricerca	CON ONERE	CON ONERE
Diploma di Scuola di Specializzazione	CON ONERE	CON ONERE
Borse di studio rettorali – ministeriali - CNR	CON ONERE	CON ONERE
Periodi di astensione facoltativa per maternità senza retribuzione, con retribuzione ridotta o collocata	CON ONERE	CON ONERE

temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro		
Aspettativa senza assegni chiesti per seguire il coniuge che svolge attività lavorativa all'Estero	CON ONERE	CON ONERE
Periodi di lavoro subordinati prestati all'Estero e non coperti da contribuzioni sociali riconosciute dalla legislazione italiana	CON ONERE	CON ONERE
Periodi di lavoro prestati presso privati o autonomo	SENZA ONERE in caso di sufficiente contribuzione da trasferire nell'ordinamento INPDAP CON ONERE in caso contrario	NON VALUTABILE
Periodo intercorrente tra la data di nomina giuridica ed economica	CON ONERE	CON ONERE
Periodi successivi al 31/12/96, nella misura massima di tre anni, in cui il rapporto di lavoro si interrompa o sospenda in base a norme di legge o di contratto	CON ONERE	CON ONERE
Periodi successivi al 31/12/96, intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro, in caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei	CON ONERE	CON ONERE
Periodi successivi al 31/12/96, non coperti da contribuzione obbligatoria, nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico	CON ONERE	CON ONERE

Dall'1.07.2005 l'I.N.P.D.A.P. ha assunto la gestione delle domande di valutazione del servizio pre-ruolo, tuttavia il Settore XIII del Dipartimento Gestione e Sviluppo Risorse Umane svolge una funzione di consulenza e collegamento tra il dipendente e l'Istituto.

### **Procedure**

Le domande di computo, riscatto e ricongiunzione devono essere compilate su apposito modulo presso il Settore XIII il quale provvede ad inoltrarle al competente Ufficio dell'I.N.P.D.A.P. Successivamente l'Istituto Previdenziale richiede al predetto Settore gli elementi utili per la definizione della pratica: dati stipendiali ed anzianità di servizio. Ricevuti questi dati l'I.N.P.D.A.P. provvede all'elaborazione ed all'emissione del provvedimento.

Qualora fosse previsto il versamento di un onere, il dipendente ha facoltà di accettare o rinunciare al pagamento dello stesso.

**N.B.: E' importante presentare le eventuali domande in prossimità dell'assunzione, in quanto, in base all'attuale normativa, il calcolo degli eventuali oneri viene effettuato sulla base dello stipendio in godimento alla data della domanda.**

**Il personale tecnico-amministrativo assunto dopo il 1° gennaio 2001 è soggetto al regime del T.F.R. che non prevede ai fini della liquidazione dello stesso la possibilità di riscattare i servizi pre-ruolo.**

**Per le domande relative alla valutazione del Diploma di laurea, Diploma universitario, Diploma di dottorato di ricerca e Diploma di Scuola di Specializzazione presentate dopo il 1° gennaio 2008, la Legge n. 247/07 stabilisce che l'onere di riscatto possa essere rateizzato in n. 120 mensilità senza interessi.**

## PENSIONI DI ANZIANITA'

### PENSIONE DI ANZIANITA' (riferito al personale sia docente sia tecnico amministrativo)

La legge 449/97, in vigore fino al 31.12.2007, fissava la possibilità di accesso al pensionamento al raggiungimento del doppio requisito consistente in 35 anni di anzianità contributiva e 57 di età anagrafica.

La legge 247/2007, in vigore dall'1.01.2008, prevede un progressivo innalzamento dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva e introduce il sistema delle quote.

I tempi ed i modi di accesso al pensionamento sono mostrati nel seguente prospetto nel quale, in corrispondenza degli anni indicati nella prima colonna, sono descritti nella seconda colonna i requisiti che devono essere rispettati per accedere al pensionamento secondo le date indicate nell'ultima colonna.

<b>PERIODO MATURAZIONE REQUISITI</b>	<b>REQUISITI</b>	<b>ACCESSO AL PENSIONAMENTO</b>
2007	57 anni di età e 35 anni di contribuzione oppure, in alternativa, 39 anni di contribuzione maturati fino al III trimestre compreso	Immediato
2007	57 anni di età e 35 anni di contribuzione oppure, in alternativa, 39 anni di contribuzione maturati nel IV trimestre	Dal 01/04/2008
01/01/2008-30/06/2008	58 anni di età e 35 anni di contribuzione	Dal 01/01/2009
01/07/2008-31/12/2008	58 anni di età e 35 anni di contribuzione	Dal 01/07/2009
01/01/2009-30/06/2009	58 anni di età e 35 anni di contribuzione	Dal 01/01/2010
01/07/2009-31/12/2009	Sommatoria Età + Anzianità Contributiva (Quota 95) con minimo 59 anni di età e 36 anni di contribuzione oppure, in alternativa 60 anni di età e 35 anni di contribuzione	01/07/2010
01/01/2010-30/06/2010	Sommatoria Età + Anzianità Contributiva (Quota 95) con minimo 59 anni di età e 36 anni di contribuzione oppure, in alternativa 60 anni di età e 35 anni di contribuzione	01/01/2011
01/07/2010-31/12/2010	Sommatoria Età + Anzianità Contributiva (Quota 95) con minimo 59 anni di età e 36 anni di contribuzione oppure, in alternativa 60 anni di età e 35 anni di contribuzione	01/07/2011
01/01/2011-30/06/2011	Sommatoria Età + Anzianità Contributiva (Quota 96) con minimo 60 anni di età e 36 anni di contribuzione oppure, in alternativa 61 anni di età e 35 anni di contribuzione	01/01/2012

01/07/2011-31/12/2011	Sommatoria Età + Anzianità Contributiva (Quota 96) con minimo 60 anni di età e 36 anni di contribuzione oppure, in alternativa 61 anni di età e 35 anni di contribuzione	01/07/2012
01/01/2012-30/06/2012	Sommatoria Età + Anzianità Contributiva (Quota 96) con minimo 60 anni di età e 36 anni di contribuzione oppure, in alternativa 61 anni di età e 35 anni di contribuzione	01/01/2013
01/07/2012-31/12/2012	Sommatoria Età + Anzianità Contributiva (Quota 96) con minimo 60 anni di età e 36 anni di contribuzione oppure, in alternativa 61 anni di età e 35 anni di contribuzione	01/07/2013
01/01/2013-30/06/2013	Sommatoria Età + Anzianità Contributiva (Quota 97) con minimo 61 anni di età e 36 anni di contribuzione oppure, in alternativa 62 anni di età e 35 anni di contribuzione <b>SOGGETTO A VERIFICA</b>	01/01/2014
01/07/2013-31/12/2013	Sommatoria Età + Anzianità Contributiva (Quota 97) con minimo 61 anni di età e 36 anni di contribuzione oppure, in alternativa 62 anni di età e 35 anni di contribuzione <b>SOGGETTO A VERIFICA</b>	01/07/2014
01/01/2014-30/06/2014	Sommatoria Età + Anzianità Contributiva (Quota 97) con minimo 61 anni di età e 36 anni di contribuzione oppure, in alternativa 62 anni di età e 35 anni di contribuzione <b>SOGGETTO A VERIFICA</b>	01/01/2015
01/07/2014-31/12/2014	Sommatoria Età + Anzianità Contributiva (Quota 97) con minimo 61 anni di età e 36 anni di contribuzione oppure, in alternativa 62 anni di età e 35 anni di contribuzione <b>SOGGETTO A VERIFICA</b>	01/07/2015

## **PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO (anzianità contributiva pari a 40 anni)**

Resta invariato il limite di 40 anni per il raggiungimento del diritto ma, mentre la normativa previgente prevedeva l'accesso al pensionamento il giorno successivo al conseguimento del requisito, la legge 247/2007 dispone il rispetto di quattro finestre, come si evince dal prospetto sottoindicato.

Sono esclusi dall'assoggettamento a finestre coloro i quali abbiano maturato i requisiti previgenti al 31.12.2007 (57 anni di età e 35 di contribuzione oppure, in alternativa, 39 anni di contribuzione).

<b>POSSESSO DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO (40 anni) ENTRO</b>	<b>DECORRENZA PENSIONE</b>	
1° TRIMESTRE	1° LUGLIO (Se l'interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 giugno)	1° gennaio dell'anno successivo con età inferiore a 57 anni
2° TRIMESTRE	1° OTTOBRE (Se l'interessato è in possesso dei 57 anni di età entro il 30 settembre)	1° gennaio dell'anno successivo con età inferiore a 57 anni
3° TRIMESTRE	1° GENNAIO anno successivo	
4° TRIMESTRE	1° APRILE anno successivo	

**Si sottolinea che le decorrenze dei trattamenti pensionistici di anzianità e per limiti di servizio devono intendersi non come date fisse, ma termini iniziali a partire dai quali i dipendenti possono conseguire il trattamento di quiescenza.**

## PENSIONE PER LIMITI DI ETA'

Il diritto al trattamento pensionistico si consegue al raggiungimento dei limiti d'età previsti per le diverse qualifiche come indicato nella seguente tabella:

QUALIFICA	ETA'	PROROGA OPZIONALE
Personale tecnico-amministrativo e docente (donne, a domanda)	60	-
Personale tecnico-amministrativo	65	67
Ricercatori	65	67
Professori associati - Prof. Incaricati stabilizzati - Prof. Confermati - Prof. Prorogati	70	Non consentita
Professori associati - Ex Assistenti ordinari - Professori Associati nominati per libero concorso	65 68 (con opzione L. 230/05 – Moratti – prima di applicazione proroga opzionale)	70
Professori ordinari	70	72

La legge n. 247/2007 ha introdotto l'accesso programmato al pensionamento come di seguito specificato:

POSSESSO DEI REQUISITI ENTRO	ACCESSO AL PENSIONAMENTO
1° TRIMESTRE	1° luglio
2° TRIMESTRE	1° ottobre
3° TRIMESTRE	1° gennaio anno successivo
4° TRIMESTRE	1° aprile anno successivo

La nota dell'Inpdap del 14.01.2008 chiarisce che anche l'applicazione dell'art. 16, comma 1, D.Lgs. 503/92, deve rispettare il contingentamento delle quattro finestre su indicate, salvi coloro i quali abbiano raggiunto al 31.12.2007 i requisiti previsti dalla normativa previgente per il pensionamento anticipato.

Resta, peraltro, confermata la decorrenza della pensione di vecchiaia con le norme vigenti al 31/12/2007 nei confronti di chi, per effetto dei requisiti maturati (57 anni di età e 35 di servizio), abbia già aperta a tale data la finestra prevista per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato.

<b>QUALIFICA</b>	<b>DECORRENZA</b>
Personale tecnico-amministrativo (donne, a domanda)	1° giorno del mese successivo al compimento del 60° anno
Personale docente (donne, a domanda)	1° giorno successivo al compimento del 60° anno
Personale tecnico-amministrativo	1° giorno del mese successivo al compimento del 65° anno
Personale docente (maschi, a domanda)	1° giorno successivo al compimento del 65° anno
Personale docente	1° novembre successivo al compimento del limite di età

## **ADEMPIMENTI**

### **PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO:**

Secondo le disposizioni dettate dal C.C.N.L. del 09/08/2000 il dipendente che rassegna volontarie dimissioni è tenuto a dare preavviso all'Amministrazione. I relativi termini sono fissati come segue:

<b>ANNI DI SERVIZIO</b>	<b>MESI DI PREAVVISO</b>
fino a 5	2
oltre 5 e fino a 10	3
oltre 10	4

### **PERSONALE DOCENTE:**

Non è previsto alcun termine di preavviso per le dimissioni rassegnate dal personale docente.

Al solo scopo di poter percepire la pensione il mese successivo a quello dell'ultimo stipendio, si consiglia a tutto il personale, docente e tecnico amministrativo, di anticipare la comunicazione di dimissioni di circa 4/6 mesi rispetto alla data del pensionamento.

Secondo le indicazioni della circolare INPDAP n. 14 del 16.03.1998, le domande di pensione di anzianità non possono essere presentate prima di 12 mesi dalla data indicata per il pensionamento.

Anche coloro che rassegnano volontarie dimissioni senza diritto a pensione sono tenuti a presentarsi presso l'Ufficio Quiescenza per la compilazione di alcuni documenti necessari al trasferimento dei contributi o alla prosecuzione volontaria degli stessi.

## **PENSIONE INDIRETTA**

La pensione indiretta è erogata in favore dei superstiti del dipendente deceduto in attività di servizio qualora in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- 15 anni di anzianità
- 5 anni di anzianità di cui almeno 3 maturati nell'ultimo quinquennio

## **BENEFICIARI**

a) il coniuge;

b) il coniuge separato, anche con addebito della colpa, nel qual caso il conseguimento del diritto alla pensione è condizionato dal possesso dell'assegno alimentare, ai sensi dell'art.5 legge 898/70;

c) il coniuge divorziato, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- sia titolare d'assegno di divorzio (alimentare) di cui all'art.5 della legge 898/70;

- non sia passato a nuove nozze;

- la data d'inizio del rapporto assicurativo del pensionato, ovvero dell'assicurato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- non esista coniuge superstite;

d) il coniuge divorziato, anche nell'ipotesi in cui il defunto abbia contratto nuovo matrimonio ed il nuovo coniuge sia ancora in vita. In questo caso, il coniuge divorziato ha diritto (legge n.74/87) al trattamento di pensione purché in possesso dei requisiti di cui al punto (c) e, solo successivamente all'emissione di specifica sentenza, da parte del Tribunale competente, che stabilisca le quote spettanti, al coniuge ed all'ex coniuge, in proporzione alla durata dei singoli matrimoni e sulle condizioni economiche e reddituali ( Ord. 419 del 27/10/99 Corte Costituzionale ) Int. 52 del 18/10/2000;

e) i figli ed equiparati, che alla data del decesso dell'assicurato, ovvero del pensionato, siano a carico del genitore e siano nelle seguenti condizioni:

- minori del 18° anno d'età;

- studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21° anno d'età;

- studenti universitari in corso legale di studi e comunque non oltre il 26° anno d'età;

- maggiorenni inabili a carico del lavoratore defunto;

sono equiparati a figli legittimi e naturali:

- i figli adottivi e quelli affiliati del lavoratore deceduto;

- i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto, per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall'art.279 del codice civile;

- i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio, ai sensi degli art.580 e 594 del codice civile;
- i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto;
- i figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del lavoratore deceduto;
- figli postumi nati il 300° giorno dalla data di decesso del padre;
- figli che avendo i requisiti per il diritto, alla data di morte del genitore, erano coniugati.

In mancanza del coniuge e dei figli ovvero, se pur esistendo, non ne hanno diritto, la pensione spetta ai genitori del lavoratore deceduto che, alla data del decesso, presentino i seguenti requisiti:

- 65 anni d'età;
- non siano titolari di pensione diretta ed indiretta;
- siano a carico del lavoratore deceduto.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori ovvero, se pur esistendo non abbiano diritto al trattamento di pensione, spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili del lavoratore deceduto che, alla data del decesso, abbiano i seguenti requisiti:

- siano inabili al lavoro ( anche in età inferiore ai 18 anni );
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- siano a carico del lavoratore deceduto .

## **MISURA DEL TRATTAMENTO**

La pensione indiretta è costituita da un'aliquota della pensione diretta, correlata al nucleo dei superstiti.

<b>SUPERSTITI</b>	<b>PERCENTUALI</b>
Coniuge	60%
Coniuge con un Orfano	80%
Coniuge con due o + Orfani	100%
Orfano solo	70%
Due Orfani	80%
Tre o più Orfani	100%
Genitori Fratelli-Sorelle (la somma delle quote non può superare il 100 %)	15% ( ciascuno )

## **DECORRENZA**

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa.

## **PENSIONE DI INABILITA'**

### **REQUISITI**

Anzianità contributiva minima di 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione di inabilità.

Stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente ad infermità non dipendente da cause di servizio, attestato dal Medico curante con il Certificato medico allegato alla domanda, e riconosciuto da parte della Commissione medica di verifica.

### **BONUS**

Il trattamento di quiescenza viene aumentato di un periodo pari al numero di anni e/o frazioni di anno necessario a raggiungere il limite di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio (60 anni per le pensioni in regime misto, 65 anni per le pensioni in regime retributivo).

L'anzianità totale non può comunque superare i 40 anni.

## **DISPENSA DAL SERVIZIO PER INFERMITA'**

### **REQUISITI**

Anzianità contributiva minima di 15 anni.

Verifica dello stato di salute effettuata dalla Commissione medica di verifica.

Pensione liquidata sulla base degli anni di servizio effettivamente prestati

## **CAUSA DI SERVIZIO E EQUO INDENNIZZO**

Il dipendente che abbia subito lesioni di una certa gravità, contratto infermità o subito aggravamenti di infermità, può presentare domanda entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o dell'aggravamento, al fine di ottenere il riconoscimento della causa di servizio e dell'eventuale liquidazione dell'equo indennizzo.

### **PROCEDURA**

La Commissione Medica di Verifica, dietro richiesta dell'Amministrazione, sottopone il richiedente a visita collegiale e determina l'eventuale categoria di compenso.

Il Comitato di Verifica, dietro richiesta dell'Amministrazione, esaminati gli atti ricevuti, stabilisce la dipendenza o meno da causa di servizio.

## **PENSIONE PRIVILEGIATA**

### **REQUISITI**

Il trattamento privilegiato richiede solo che la patologia da cui è derivata la perdita dell'integrità fisica si sia verificata per causa di servizio.

## **INDENNITA' DI BUONUSCITA**

### **CHE COSA E'**

Somma in denaro erogata "una tantum" dall'I.N.P.D.A.P. al dipendente all'atto della cessazione definitiva dal servizio.

### **A CHI E' DESTINATA**

Ai dipendenti universitari iscritti al Fondo di Previdenza gestito dall'I.N.P.D.A.P. distinti in:

- personale docente;
- personale tecnico amministrativo assunto sino al 31 dicembre 2000.

L'iscrizione al Fondo è automatica. Durante il servizio lavorativo viene versato un contributo pari al 9,60% degli emolumenti utili ai fini del calcolo della prestazione. Una quota del contributo (il 2,5%) grava sul lavoratore.

Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 trova, invece, applicazione la disciplina sul trattamento di fine rapporto di lavoro, prestazione prevista per la generalità dei lavoratori del settore privato.

### **COME SI CALCOLA LA PRESTAZIONE AL LORDO DELLA TASSAZIONE**

Le modalità di calcolo sono differenti a seconda della qualifica rivestita dal dipendente:

a) base stipendiale per il personale tecnico amministrativo:

- Ultimo trattamento retributivo comprensivo dell'Indennità Integrativa Speciale;
- Indennità Ospedaliera (per il personale tecnico amministrativo convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale);
- Tredicesima mensilità ;
- Indennità di Ateneo;

b) base stipendiale per il personale docente:

- Ultimo trattamento retributivo;
- quote mensili della classe successiva di stipendio;
- 60% dell'Indennità Integrativa Speciale in godimento all'atto della cessazione dal servizio;
- Indennità Ospedaliera (per il personale docente convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale);
- Tredicesima mensilità.

1/12 dell'80% della base stipendiale è moltiplicata per gli anni di servizio utili e riscattati, computando come anno intero la frazione di anno superiore a 6 mesi (quella uguale o inferiore si trascura).

## **I REQUISITI**

La prestazione spetta al personale che cessa dal servizio per qualunque causa con almeno un anno di iscrizione al Fondo.

La reinscrizione al Fondo per un biennio continuativo comporta la riliquidazione del precedente servizio sulla base dell'ultimo stipendio, salvo l'aggravio di interessi del 4,25% annuo sulla somma già corrisposta.

Quando invece il nuovo servizio sia durato meno di due anni ma non meno di dodici mesi continuativi si provvede alla liquidazione di un supplemento di buonuscita da liquidarsi sull'ultima base contributiva.

## **SUPERSTITI**

In caso di morte dell'iscritto occorre distinguere se il decesso è avvenuto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo.

Nel primo caso, la prestazione spetta, nell'ordine, al coniuge superstite ed agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle viventi a carico. In caso di concorso tra coniuge ed orfani minorenni l'indennità spetta per intero al coniuge, mentre se concorrono orfani maggiorenni, oppure minorenni dei quali il coniuge non abbia la rappresentanza legale, la buonuscita va ripartita nella seguente misura:

- 60% coniuge,
  - 40% orfano,
- se, invece, esistono più orfani la misura si inverte.

Qualora il decesso si verifichi dopo il collocamento a riposo, il diritto è ripartito secondo le norme successorie.

## **COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE**

La prestazione è liquidata d'ufficio, all'atto della cessazione dell'iscritto. L'I.N.P.D.A.P. provvede alla corresponsione della somma maturata sulla base del prospetto di liquidazione e dello stato di servizio inviati dall'Ateneo.

Tale documentazione in tutti i casi di cessazione dal servizio deve essere trasmessa al suindicato Istituto entro 15 gg. dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

## **TERMINI E MODALITA' DI PAGAMENTO, PRESCRIZIONE**

Nelle ipotesi di cessazione per limiti di età e di servizio, per decesso e per infermità l'Istituto Previdenziale deve provvedere alla liquidazione della prestazione entro 105 giorni.

In tutti gli altri casi il pagamento deve avvenire entro 285 giorni.

Qualora non vengano rispettati i predetti limiti temporali l'Istituto liquiderà in via automatica gli interessi legali.

La somma spettante a titolo di indennità di buonuscita è generalmente accreditata sul conto corrente bancario o postale.

La prestazione si prescrive nel termine di cinque anni dall'insorgenza del diritto stesso.

## **RISCATTI DI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE**

Gli iscritti al Fondo di Previdenza hanno la facoltà di chiedere, agli effetti della liquidazione della buonuscita, il riscatto dei servizi riconoscibili ai fini del trattamento di pensione a carico dell'INPDAP, non coperti dal contributo previdenziale obbligatorio.

Servizi valutabili:

- i servizi pubblici prestati senza iscrizione al Fondo purché non vi sia stata corresponsione di indennità di fine servizio;
- corso di laurea e di specializzazione;
- dottorato di ricerca;
- borsista, assegnista, contrattista ed assistente universitario;
- servizio militare (concluso entro il 30.01.1987, se seguente è utile *ex se*), aumenti per campagne di guerra ed altri servizi speciali, cioè quei servizi prestati in condizioni di particolare disagio per i quali si giustifica il riconoscimento di una maggiorazione valutabile ai fini della pensione (impiego operativo, servizi di confine, di volo, ecc.)

## **CONDIZIONI**

Il riscatto è subordinato al pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, la cui misura è determinata, in relazione al periodo da riscattare, sulla base di coefficienti e dei seguenti elementi, riferiti alla data di presentazione della domanda:

- retribuzione annua imponibile ai fini del contributo aumentata della 13<sup>a</sup> mensilità;
- età del dipendente;
- età del collocamento a riposo per limiti di età prevista per la qualifica.

La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, in attività di servizio per il tramite del Settore competente, che ne cura l'istruttoria. La domanda deve, inoltre, pervenire all'I.N.P.D.A.P. entro sei mesi dalla data di presentazione. Dopo di che, entro 90 giorni, si provvederà all'emissione della relativa delibera che sarà notificata all'interessato il quale dovrà, nei 90 giorni successivi, esprimere accettazione o rinuncia. Il silenzio è interpretato come assenso per l'inizio dei pagamenti rateali, la cui durata non può essere superiore a 180 mesi.

## **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.)**

### **CHE COSA E' E A CHI E' DESTINATO**

Somma in denaro erogata “una tantum” dall’I.N.P.D.A.P. al dipendente tecnico amministrativo assunto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001, all’atto della cessazione definitiva dal servizio. I dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato sino al 31 dicembre 2000 potranno optare per il T.F.R. aderendo contestualmente ad un fondo di previdenza complementare quando il CCNL ne prevederà l’istituzione.

### **COME SI CALCOLA LA PRESTAZIONE**

Per ciascun anno di servizio si accantona una quota pari al 6,91% della retribuzione annua utile ai fini del T.F.R..

L’accantonamento è realizzato per ogni anno di servizio o frazione di anno. In quest’ultimo caso la quota è proporzionalmente ridotta, computandosi, come mese intero, la frazione di mese uguale o superiore ai 15 giorni.

Le quote accantonate, come sopra determinate, con esclusione della quota maturata nell’anno, sono rivalutate al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

### **La retribuzione utile**

Ai sensi dell’art. 2120 del codice civile, la retribuzione utile per il calcolo degli accantonamenti contiene le seguenti voci:

- l’intero stipendio tabellare;
- indennità integrativa speciale;
- tredicesima mensilità;
- indennità di Ateneo;
- indennità ospedaliera per il personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

### **Anticipazioni**

Sono previste dalla disciplina del T.F.R. ma non sono al momento applicabili al pubblico impiego.

### **I REQUISITI**

La prestazione spetta al personale che abbia effettuato servizio per un periodo non inferiore a 15 giorni nel mese.

## **SUPERSTITI**

In caso di morte del lavoratore dipendente, il T.F.R. deve essere corrisposto per diritto proprio a favore del coniuge, dei figli, e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.

In caso di mancanza delle persone prima indicate e di eventuali diverse disposizioni testamentarie del lavoratore deceduto, le somme sono attribuite secondo le norme della successione legittima.

## **COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE**

La prestazione è liquidata d'ufficio, all'atto della cessazione dell'iscritto. L'I.N.P.D.A.P. provvede alla corresponsione della somma maturata sulla scorta del prospetto di liquidazione.

## PREVIDENZA COMPLEMENTARE

La Legge 8.08.1995, n. 335 ha introdotto, in luogo del sistema retributivo, il calcolo della pensione con il sistema misto per chi ha un'anzianità inferiore ai 18 anni al 31.12.1995 o contributivo per chi non ha anzianità di servizio a quella data, da cui deriva la corresponsione di una pensione minore rispetto a quella calcolata con il sistema retributivo puro.

Infatti, mentre con il sistema retributivo puro è assicurato un tasso di sostituzione (rapporto tra l'ultima retribuzione percepita e la prima pensione) pari a circa il 100%, il sistema misto ne vede una progressiva diminuzione fino a percentuali decisamente inferiori, come si evince dal rapporto annuale dell'I.N.P.D.A.P. sullo stato sociale dell'anno 2003, in cui sono ipotizzati i seguenti tassi di sostituzione con 35 anni di contributi:

### Anzianità contributiva al 31.12.1995

Età	18 anni	14 anni	10 anni	6 anni	0 anni
57	67,1%	55,1%	52,5%	49,8%	44,8%
60	67,1%	57,6%	55,4%	53,2%	48,5%
62	67,1%	59,6%	57,8%	55,8%	51,4%
65	67,1%	63,1%	61,8%	60,5%	56,7%

E' importante notare che la tabella si basa sui coefficienti stabiliti dalla legge 335/1995 che, attualmente, sono stati ridotti dalla legge 247/2007, con il risultato che, se realizzati gli scenari previsti dall'Inpdap, si potrebbe arrivare ad un tasso di sostituzione pari al 45% dell'ultima retribuzione.

E' evidente che, per chi avrà il trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto o contributivo e vorrà assicurarsi una degna rendita, si renderà necessaria la compresenza di 3 tipologie di previdenza rispetto all'unicità dell'attuale sistema pensionistico:

- 1) pensione liquidata dall'Ente Previdenziale Pubblico;
- 2) forma pensionistica volontaria;
- 3) fondo pensione.

## FONDI PENSIONE

L'obiettivo del fondo pensione è quello di erogare trattamenti pensionistici complementari al sistema obbligatorio pubblico al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

I dipendenti assunti dall'1.01.2001 sono in regime di T.F.R. e pertanto, nel momento in cui vi sarà la possibilità di aderire ad un fondo pensioni, potranno decidere se percepire a fine carriera il T.F.R. oppure una rendita complementare. In caso di adesione al fondo, il T.F.R. maturato viene congelato e rivalutato fino alla cessazione, inoltre, ogni anno successivo viene trattenuto il 6,91% della retribuzione lorda, destinato interamente al fondo pensioni.

I dipendenti in servizio al 31.12.2000 sono in regime di T.F.S., coloro i quali desiderano aderire al fondo pensione passano dal T.F.S. al T.F.R.. Chi non opta al fondo pensione rimane in regime di T.F.S.

Nel caso di transizione dal T.F.S. al T.F.R., quanto maturato al momento dell'adesione viene congelato, rivalutato con le norme del T.F.R. e percepito all'atto della cessazione. Dal momento dell'opzione, ogni anno viene trattenuto il 6,91% della retribuzione lorda di cui il 2% alimenta il fondo pensione ed il 4,91% viene destinato al T.F.R.

Pertanto, al momento della cessazione, l'optante percepirà:

- il T.F.S.
- il T.F.R.
- la previdenza complementare.

Una caratteristica importante del fondo pensioni pubblico rispetto a quello privato consiste nella "virtualità" dell'accantonamento, infatti le somme vengono contabilizzate dall'Inpdap e trasferite al Fondo solo quando il dipendente va in pensione.

Non essendoci un reale versamento non è possibile quantificare il rendimento del fondo, quindi, per ovviare a tale problema, si è deciso di applicare il tasso di rendimento medio di un paniere contenente una decina di fondi scelti tra i più rilevanti esistenti sul mercato (nell'ultimo decennio il rendimento medio annuo si è assestato tra lo 0,6 e lo 0,7% circa). Questo processo si applicherà finché non saranno istituiti i fondi di tutti i comparti del Pubblico impiego.

Durante la gestione a regime sarà prevista una garanzia di non fallimento poiché la Banca depositaria terrà le somme versate dall'Istituto previdenziale o dall'Ente di appartenenza in gestione separata.

L'Inpdap non gestirà direttamente i fondi ma svolgerà attività di *service*:

- gestione delle anagrafiche degli aderenti al fondo;
- gestione dei dati retributivi e contributivi acquisiti tramite le Denunce Mensili Analitiche;
- gestione degli accantonamenti figurativi: contabilizzazione, rivalutazione annuale e liquidazione all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

Il settore Previdenza e quiescenza, nel momento in cui saranno resi operativi i Fondi pensione, affiancherà l'I.N.P.D.A.P. nell'attività di:

- informazione ai lavoratori sulla previdenza complementare, focalizzata soprattutto sui tassi di sostituzione;
- campagna di informazione per rendere esplicito il bisogno di un risparmio previdenziale aggiuntivo.

## **REQUISITI E TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE**


Il fondo pensione eroga 2 tipi di prestazione:

- **di vecchiaia** per il quale sono previsti almeno 5 anni di iscrizione al fondo e l'età pensionabile secondo l'ordinamento I.N.P.D.A.P. - Cassa Trattamenti Pensioni Statali;
- **di anzianità** per la quale deve esserci la cessazione dall'attività lavorativa, minimo 15 anni di iscrizione al fondo ed un'età inferiore di massimo 10 anni rispetto a quella pensionabile secondo l'ordinamento I.N.P.D.A.P. - Cassa Trattamenti Pensioni Statali.

La prestazione può essere resa come segue:

- 1) rendita vitalizia;
- 2) capitale, per un massimo del 50% del montante maturato, più rendita vitalizia per la parte restante;
- 3) l'intero capitale se l'importo annuo della rendita è inferiore al 50% dell'assegno sociale.

## L'OPZIONE TFR E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE



## **NOVITA' PREVIDENZIALI DELLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 n.133**

Con il D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008 nell'art. 72 è stato introdotto il nuovo istituto dell'esonero dal servizio, sono state previste innovazioni in materia di trattenimento in servizio dei pubblici dipendenti ed è stata disciplinata la risoluzione del contratto di lavoro per i dipendenti che abbiano maturato la massima anzianità contributiva (40 anni).

### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ESONERO DAL SERVIZIO**

Nel triennio 2009/2010/2011 i dipendenti dell'Università possono chiedere l'esonero dal servizio nel quinquennio precedente la maturazione della massima anzianità contributiva dei 40 anni.

La richiesta deve essere presentata entro il 1° marzo a condizione che nell'anno solare sia perfezionato il requisito (almeno 35 anni), la data iniziale dell'esonero non potrà comunque essere anteriore a quella del raggiungimento del requisito minimo. La domanda è irrevocabile.

L'Amministrazione ha facoltà di accogliere la richiesta secondo propri criteri, regolando la decorrenza dell'esonero tenendo conto della data di decorrenza della pensione (cosiddette finestre) in modo da evitare soluzioni di continuità tra la corresponsione del trattamento retributivo di esonero e la percezione del trattamento di pensione.

La posizione di esonero non si configura come una cessazione dal servizio, ma come una sospensione del rapporto di lavoro, fino ad un massimo di 5 anni.

Durante tale periodo al dipendente spetta un trattamento economico pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento in esonero e matura i contributi ai fini assistenziali e previdenziali in misura intera. La misura del predetto trattamento è elevata dal 50% al 70% nel caso in cui il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato opportunamente documentato e certificato presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Si precisa che il trattamento economico dovuto durante l'esonero resta fissato nella misura spettante per tutto il periodo, senza subire rivalutazioni per effetto dei rinnovi contrattuali relativi a periodi successivi al momento di collocamento in posizione di esonero. Sono fatte salve le rivalutazioni derivanti da rinnovi contrattuali precedenti alla data di collocamento in esonero.

L'esonero dal servizio non consente l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente con soggetti privati o pubblici. Conseguentemente, viene esclusa la possibilità di cumulo di impieghi.

Il trattamento economico spettante durante il periodo di esonero è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche o società e consorzi dalle stesse partecipati.

Pertanto all'atto della richiesta di esonero, sarà dovere dell'interessato comunicare in maniera compiuta all'amministrazione il tipo di attività che lo stesso intende svolgere, dovendosi ritenere preclusa la possibilità di assentire all'istanza nel caso in cui l'attività - per la natura del rapporto o per il suo oggetto - risulti incompatibile con la posizione di esonero o con l'attività istituzionale dell'amministrazione. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dal dipendente nel caso di inizio o mutamento di attività nel corso del periodo di esonero.

All'atto del collocamento a riposo il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

## **TRATTENIMENTO IN SERVIZIO**

L'art. 16 del Decreto Legislativo n. 503/92 concedeva la facoltà ai dipendenti di presentare istanza, senza limiti temporali, per essere trattenuti in servizio un biennio oltre i limiti d'età con l'obbligo di accoglimento dell'istanza da parte dell'amministrazione.

L'art. 72 in esame capovolge la suindicata norma nel senso che è data facoltà all'amministrazione di accogliere la richiesta di trattenimento in servizio, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali relazionandole alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

L'istanza di trattenimento va presentata all'Ateneo dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento dei limiti d'età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data del 25.06.2008 e quelli che verranno disposti con riferimento alle domande presentate fino al 27.12.2008.

I trattenimenti con effetto dal 2008 avvengono con le regole precedenti mentre quelli dal 2009 in poi devono rispondere ai nuovi criteri.

I provvedimenti già adottati con decorrenza dall'1.01.2009 al 31.12.2009 dovranno essere riconsiderati con provvedimento motivato.

I trattenimenti già autorizzati con decorrenza dall'1.01.2010 decadono e gli interessati sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini previsti.

## **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO PER COLORO CHE HANNO RAGGIUNTO L'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DEI 40 ANNI**

Nel caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, ad eccezione dei professori universitari, le Università possono risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi.

Una volta che il requisito contributivo si è maturato, la risoluzione può essere operata durante l'intero corso del rapporto; in sostanza, la norma non accorda un potere che si esaurisce una tantum al momento del compimento dei 40 anni di contributi, ma una facoltà che può essere esercitata una volta che la condizione legale si è realizzata, sempre – naturalmente – nel rispetto del termine di preavviso.